

**REGOLAMENTO
INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 2
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 50/2016**

REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016”

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito “Codice”, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica **al personale in servizio** che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) **di volta in volta individuati dal R.U.P. con proprio atto formale** Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono, **in forma scritta**, opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa. Ove detti collaboratori non venissero nominati dal R.U.P., le quote di fondo agli stessi riservate verranno liquidate a favore del Responsabile Unico del Procedimento;
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti , redazione del programma triennale opere pubbliche e programma biennale degli acquisti;
 - b) responsabile unico del procedimento, con funzioni di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici;
 - c) direttore dell'esecuzione di contratti pubblici inerenti forniture o servizi;
 - d) direzione dei lavori (ivi incluso, se assolto, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - e) collaudo, ivi inclusi, se assolti, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - f) collaborazione degli incaricati precedenti a carattere tecnico/giuridico-amministrativo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, ed in particolare a rivestire i ruoli di cui all'art. 3 , per ciascun servizio o lavoro , **sono nominati dalla Giunta Comunale con propria Deliberazione .**
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. I collaboratori del R.U.P. , sono nominati dal R.U.P. stesso con propria Determinazione o atto equivalente. Ove detti collaboratori non venissero nominati dal R.U.P. , le quote di fondo agli stessi riservate verranno liquidate a favore del RUP.
4. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare **espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, ed eventualmente il relativo cronoprogramma.**

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, **il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.**
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla

Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, può destinare **una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.**
6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, **gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo** (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità il **responsabile dell'area Personale/Segretario Comunale** fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 7

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8

(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9

(Costituzione del fondo)

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
- 4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
- 5. **Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).**
- 6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,9%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,2%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00:	
– per la parte fino a euro 500.000,00	2%
– per la parte oltre euro 500.000,00	1,5%

- 7. L'applicazione delle percentuali di cui sopra avviene in maniera progressiva, ossia per appalti che superino ciascuna soglia, verrà applicata la percentuale relativa alle soglie inferiori fino alla cifra stabilita come limite, e, solo sul supero, l'aliquota relativa alla soglia superiore; (esempio Importo lavori 1.100.000: fondo = $(1.000.000 \times 0,02) + (100.000 \times 0,019)$)
- 8. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è **nominato il direttore dell'esecuzione del contratto** ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2: la nomina del Direttore per l'esecuzione è demandata, per la parte in cui vi è necessità di apprezzamenti discrezionali, e su richiesta del RUP, alla Giunta Comunale;
- 9. In mancanza di atti nomina esplicita, il Direttore dell'Esecuzione corrisponde con il RUP al quale è dovuto il relativo compenso;
- 10. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
- 11. La misura del fondo può essere maggiorata, **previa Delibera di Giunta Comunale**, fino a un massimo del 10 % di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti

casi:

- lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;
 - servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00 caratterizzate da: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
12. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 10

(Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2..

Articolo 11

(Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento, su richiesta del R.U.P. , dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. E' in particolare stabilito che , per quanto attiene alla fase di programmazione/affidamento , l'erogazione del fondo, ripartito come da presente regolamento, avvenga successivamente alla stipulazione del contratto di ciascuna opera, servizio o fornitura, o comunque , ove non vi sia stipulazione del contratto, della emissione della Determinazione di aggiudicazione definitiva, mentre per quanto attiene la fase di esecuzione, l'erogazione del fondo avverrà dopo l'emissione degli atti di collaudo o regolare esecuzione del servizio/lavoro;
3. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti, ed è svolto dal Responsabile dell'Area Personale sulla base della documentazione rimessa dal R.U.P. ;
4. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo **in ragione del 5 % della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 10 % dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 30 % dopo il 61° giorno di ritardo.** Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di

esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

5. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile dell'Area Personale, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 12

(Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 13

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. La Giunta Comunale nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), riconosce - su proposta del responsabile del procedimento **e nell'esatta applicazione delle percentuali di cui alle Tabelle allegate 1 e 2-** le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. In relazione alle attività del Responsabile Unico del Procedimento, è stabilito in particolare che per i dipendenti che svolgono attività disciplinate dal presente regolamento, la liquidazione del fondo relativo avvenga per il 70% dell'importo determinato sulla base delle tabelle 1-2, dopo la stipula del contratto, e per il restante 30% dopo l'emissione dell'atto di collaudo, del certificato di regolare esecuzione, o di atto di natura equivalente. Le stesse percentuali vengono applicate alla liquidazione dei collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento;
3. Per le funzioni legate all'esecuzione dei lavori, servizi, o forniture (Direzione dei Lavori o del contratto, collaudo), la liquidazione avviene per il 70% in proporzione allo stato di avanzamento del lavoro o servizio, e per il 30% all'atto dell'emissione del certificato di collaudo, regolare esecuzione o atto equipollente;
4. Ai fini della successiva liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il Responsabile Unico del Procedimento redige una relazione asseverata in cui documenta ed attesta, a seconda della fase: a) l'avvenuta stipulazione del contratto; b) l'avvenuta esecuzione parziale o totale dei lavori o servizi; c) il rilascio del certificato di collaudo, di regolare esecuzione o altro atto equipollente; D) in tutti i casi l'attività svolta e l'eventuale presenza di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura, di ritardi e/o errori, se imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
5. la relazione, recante la quantificazione della somma da liquidare, è trasmessa al Responsabile dell'Area Personale il quale, con proprio provvedimento, previo rilascio del parere da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile e copertura in Bilancio, accerta l'effettiva effettuazione delle attività ed effettua, se del caso alla liquidazione;
6. nel caso di contratti di durata pluriennale, si procede, con le modalità di cui ai commi precedenti, con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

Articolo 14

(Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 01.01.2018 , a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 15

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 aprile 2016, ossia quelli in cui le cui procedure di gara siano state bandite o avviate in vigenza di altro regolamento incentivi e non siano ancora terminati, restano assoggettati alla disciplina di cui alla previgente normativa ed al precedente regolamento.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

Articolo 16

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata con, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.

(TABELLA 1):

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 6%	Fase verifica 7%	Fase affidamento 50%	Fase esecuzione 37 %	Totale 100%
Responsabile della programmazione	2,00%				2%
Responsabile del procedimento			45,00%	20,00%	65%
Verificatore progettazione		5 %			5 %
Direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				10%	10%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**				5 %	5%
Collaboratori tecnici del R.U.P. ***	2,00%	1%	3,00%	1%	7%
Collaboratori giuridico-amministrativi del R.U.P. **	2,00%	1%	2,00%	1 %	6%
<i>Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico.</i> <i>Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.</i> <i>** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP se nominati dal R.U.P.. Nel caso in cui gli stessi non siano nominati le relative quote di fondo competono al R.U.P.</i>					

(TABELLA 2):

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

PROPOSTA, che può essere personalizzata in base alle esigenze della stazione appaltante

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase affidamento 50%	Fase esecuzione 45%	Tot. per fasi
Responsabile della programmazione	3%			3%
Responsabile del procedimento		40,00%	10%	50,00%
Direttore dell'esecuzione			25%	25%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			5%	5%
Collaboratori tecnici **	1,0%	5,00%	3%	9%
Collaboratori giuridico-amministrativi **	1,0%	5,00%	2%	8%
<i>Totale</i>				<i>100%</i>

*** Comprendono i collaboratori a supporto del Responsabile Unico del Procedimento se nominati.*